



REGOLAMENTO PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI PRESSO SOGGETTI TERZI, ENTI E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le procedure di designazione e nomina di competenza dell'Ordine, individuandone l'ambito di applicazione, le tipologie di incarichi e di soggetti destinatari delle designazioni, le modalità operative, i criteri di selezione e gli obblighi dei soggetti designati.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità con cui il Consiglio dell'Ordine procede alla designazione di propri candidati, in commissioni, organi collegiali, comitati e altri organismi presso soggetti terzi, amministrazioni pubbliche, enti e istituzioni, su loro richiesta o in attuazione di disposizioni di legge.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- collaudi statici e arbitrati
- commissioni tecniche, commissioni giudicatrici di Concorsi o Premi su richiesta di Enti, Amministrazioni Pubbliche o private, ed in tutti gli organismi che prevedano la presenza di un rappresentante dell'Ordine
- incarichi in enti, fondazioni, organismi partecipati, istituzioni culturali, soggetti pubblici o privati

2. Restano escluse dal presente regolamento le designazioni disciplinate da specifiche normative statali o da regolamenti del Consiglio Nazionale, nonché gli incarichi e le deleghe conferiti dal Consiglio per lo svolgimento di attività istituzionali dell'Ordine o per la partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni e organismi di rappresentanza.

3. Salvo quanto espressamente previsto dalla legge, l'Ordine non individua né segnala singoli professionisti per consulenze, incarichi professionali o prestazioni specifiche.



Art. 2

Principi

1. Le designazioni e le nomine si conformano ai principi di trasparenza, imparzialità, competenza, rappresentatività della professione, valorizzazione degli iscritti e rotazione degli incarichi, di pari opportunità ed equilibrio di genere, di collegialità della decisione, nonché di assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

Art. 3

Commissione Nomine

1. È istituita la Commissione Nomine, composta di norma dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere dell'Ordine.
2. In relazione alla natura delle designazioni da esaminare, la composizione della Commissione può essere integrata o modificata mediante il coinvolgimento dei Consiglieri delegati alle materie oggetto della nomina.
3. Il componente della Commissione che versi in situazione di conflitto di interesse rispetto a una designazione dovrà astenersi dalla relativa istruttoria.
4. La Commissione ha esclusiva funzione istruttoria: esamina le richieste di nomina pervenute, individua la procedura da seguire secondo l'art. 6, redige un verbale dell'istruttoria.
5. La Commissione non ha potere deliberativo. La designazione e la nomina sono di competenza esclusiva del Consiglio fatto salvo quanto disposto dall'art.4.

Art. 4

Casi di urgenza

1. Nei casi di comprovata urgenza, o quando non sia possibile convocare tempestivamente il Consiglio, la designazione è disposta dalla Commissione e sottoposta a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 5

Disponibilità e competenze degli iscritti

1. Nell'area personale del sistema gestionale dell'Ordine ciascun iscritto ha la possibilità di indicare la propria disponibilità a essere designato e le proprie competenze, articolate per aree, allegando il curriculum professionale. Ai fini dell'individuazione dei nominativi, saranno presi in



considerazione esclusivamente i candidati il cui curriculum risulti aggiornato nei tre anni antecedenti alla procedura.

Art. 6

Istruttoria

1. Ricevuta la richiesta dell'ente la Commissione Nomine individua, a propria discrezione e in ragione del tempo utile e della natura dell'incarico, una delle seguenti modalità di selezione dei nominativi:

a) avviso pubblico rivolto agli iscritti (call aperta), pubblicato sul sito dell'Ordine con l'indicazione dell'incarico, dei requisiti e del termine per la presentazione delle candidature e successiva valutazione delle candidature pervenute;

b) estrazione dalle disponibilità e dalle competenze dichiarate dagli iscritti nella propria area personale ai sensi dell'art. 5, in coerenza con le professionalità richieste e successiva valutazione dei curriculum;

c) in via eccezionale, individuazione diretta di professionisti di chiara fama o di riconosciuta e specifica competenza per gli incarichi che lo richiedano o per valutazioni di carattere fiduciario o istituzionale.

2. In ogni caso, qualunque sia la procedura adottata, la Commissione verifica il possesso dei requisiti, valuta i curriculum e l'eventuale documentazione richiesta secondo i criteri stabiliti per la selezione, accerta la disponibilità effettiva dei candidati rispetto allo specifico incarico.

3. All'esito della selezione la Commissione individua una rosa di nominativi composta, ove possibile, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da sottoporre al Consiglio per la designazione.

4. Per le indicazioni di iscritti relative a collaudi statici — ai sensi dell'art. 7 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 — e arbitrati per i quali sia previsto o richiesto l'intervento dell'Ordine si procede in applicazione del suddetto punto 1.b).

5. Il ricorso alla modalità di cui alla lettera c) ha carattere eccezionale, è motivato in relazione alla natura dell'incarico e il Consiglio ne prende atto espressamente nella deliberazione di designazione.

Art. 7

Requisiti dei candidati

1. Le candidature sono individuate prioritariamente tra gli iscritti all'Albo. Possono essere designati gli iscritti che: siano regolarmente iscritti all'Albo dell'Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Milano; siano in regola con il versamento delle quote; non abbiano sanzioni disciplinari in atto; possiedano competenze ed esperienza adeguate all'incarico; non si trovino in condizioni di



inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

2. Qualora lo richiedano la natura dell'incarico, le competenze richieste o l'interesse istituzionale perseguito, il Consiglio può designare anche soggetti non iscritti, qualora risultino particolarmente qualificati in relazione allo specifico incarico o alle competenze richieste.

Art. 8

Consiglieri in carica e cariche di vertice

1. I consiglieri in carica non possono, essere designati o nominati rappresentanti dell'Ordine presso enti e amministrazioni pubbliche. In deroga, un consigliere può essere designato soltanto quando la nomina sia espressamente richiesta dall'ente, e comunque previa approvazione del Consiglio.

2. La deroga di cui al comma 1 non si applica alle cariche di vertice — Presidente, Segretario e Tesoriere — che non possono in alcun caso essere designate rappresentanti presso enti e amministrazioni pubbliche.

3. Il soggetto designato è tenuto a una condotta consona al decoro e all'interesse dell'Ente, a prevenire ogni situazione di conflitto di interesse propria o con l'Ordine e ad assicurare che l'incarico non pregiudichi l'assolvimento dei compiti in Consiglio.

4. Il consigliere candidato per la designazione non prende parte alla discussione né alla votazione che lo riguardano.

Art. 9

Criteri di selezione

1. A parità di requisiti, il Consiglio tiene conto della rotazione degli incarichi, evitando il cumulo e favorendo la partecipazione del maggior numero di iscritti.

2. Si promuove inoltre la valorizzazione delle diverse esperienze professionali presenti nell'Albo, nel rispetto dei principi di competenza e imparzialità.

3. Nell'individuazione dei nominativi e nelle deliberazioni si considerano l'equilibrio di genere e anagrafico.

Art. 10

Conflitto di interessi

1. Chi è designato dichiara, al momento dell'accettazione della nomina, l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico e si impegna a segnalare tempestivamente ogni situazione che li determini; in caso di conflitto si astiene da ogni iniziativa in merito.



Art. 11

accettazione e revoca

1. L'interessato comunica la propria accettazione entro cinque giorni dalla comunicazione della designazione, fatte salve diverse indicazioni nei casi di urgenza; in mancanza di riscontro nei termini, il Consiglio procede a nuova designazione.
2. Il Consiglio, prima dell'avvenuta nomina, può revocare la designazione per gravi motivi o per il venir meno dei requisiti e dei doveri espressi dagli articoli 12 e 13.

Art. 12

Registro delle designazioni e trasparenza

1. L'Ordine tiene un registro aggiornato delle designazioni e delle nomine, con indicazione dell'incaricato, dell'organismo, della data di deliberazione.
2. Il registro è conservato presso la segreteria dell'Ordine e consultabile secondo la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti.

Art. 13

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge e il Codice deontologico.

Art. 14

Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta di Consiglio dell'Ordine del 21/09/2026 con delibera n. 25/26.

Viene pubblicato sul Sito dell'Ordine.